

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 4 ottobre 2017, n. 226
Accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) della L.R. n. 9/2017 e dell'art. 7, commi 1 e 2 della L.R. n. 4 del 25/02/2010, per n. 3 posti rene, del Centro di Dialisi sito in Torre Santa Susanna (BR) al Largo Convento n. 4, gestito dalla "Diaverum Italia s.r.l." - P.IVA 02243300361.

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dall'istruttore e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

L'art. 7, comma 1 della L.R. n. 4/2010 prevede che *"Le strutture dialitiche private possono essere accreditate, fermo restando il possesso dei requisiti minimi ed ulteriori stabiliti dal regol. reg. n. 3/2005, per il numero di posti tecnici autorizzati all'esercizio alla data di entrata in vigore della deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2002, n. 1412 (D.lgs. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni, articolo 8 ter. Autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio sanitarie e all'esercizio dell'attività. Linee guida regionali relative a primi adempimenti operativi)."*

I successivi commi 2 e 3 del sopra citato art. 7 stabiliscono, rispettivamente, che:

2. *"Per l'applicazione di quanto disposto al comma 1, le strutture di dialisi private presentano, entro il 31 marzo 2010, domanda di accreditamento alla Regione – Assessorato alle politiche della salute – Servizio programmazione e gestione sanitaria, autocertificando il possesso dei requisiti minimi ed ulteriori fissati dal regol. reg. 3/2005. Per le verifiche conseguenti si applicano le procedure di cui alla l.r. 8/2004."*

3. *"Nelle more del completamento della rete dialitica pubblica previsto dalla legge regionale 19 settembre 2008, n. 23 (Piano regionale di salute 2008-2010) e dalla Delib. G.R. 27 ottobre 2009, n. 2019 (Approvazione Rete dialitica per l'assistenza ai nefropatici cronici per il triennio 2009-2011), i direttori generali sono autorizzati a stipulare, con le strutture di cui al comma 1, accordi contrattuali per volumi e tipologie di prestazioni dialitiche sino alla concorrenza del rapporto ottimale di 3,5 pazienti per posto rene accreditato e per tre trattamenti settimanali per paziente, salvo esigenze cliniche di particolare rilievo documentate, nei limiti del numero di pazienti che risultino già in carico alla data del 31 dicembre 2009. Per garantire in via transitoria l'erogazione di prestazioni in favore di tutti i pazienti in carico alla data del 31 dicembre 2009, le prestazioni in eccesso*

rispetto al rapporto ottimale di cui al presente comma sono remunerate applicando la regressione tariffaria del 30 per cento a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.”.

Con istanza del 15/03/2010, acquisita dal Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria (PGS) dell'Assessorato Politiche della Salute della Regione Puglia con prot. n. 1542 del 06/04/2010, il legale rappresentante della “Diaverum Italia s.r.l.” ha presentato, entro i termini previsti dall'art. 7, comma 2 della L.R. n. 4/2010, istanza di accreditamento istituzionale per la struttura di assistenza specialistica ambulatoriale denominata “Centro Dialisi Diaverum Italia srl” “con dotazione di n° 7 posti letto” ubicata nel Comune di Torre Santa Susanna (BR) al Largo Convento.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 7, commi 1 e 2 della predetta L.R. n. 4/2010, con nota prot. AOO_081/1479/Coord del 31/03/2010 il Servizio PGS ha richiesto ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. della Regione Puglia di trasmettere l'elenco delle strutture private eroganti prestazioni dialitiche in ciascun ambito provinciale, specificando quali fossero le strutture operanti in regime di autorizzazione e, per ciascuna struttura, denominazione, Partita IVA, Comune di attività ed eventuale codice regionale (nel caso di strutture accreditate).

Con la medesima nota, si invitavano altresì le AA.SS.LL. a trasmettere successivamente ulteriore elenco con l'indicazione, per ciascuna struttura, delle prestazioni erogate (utilizzando la codifica del Nomenclatore Tariffario della Specialistica), il numero di posti rene ed il numero pazienti in carico al 31/12/2009.

In riferimento alla predetta nota circolare, con nota n. 28792 del 04/05/2010 il Direttore Generale ed il Direttore Sanitario dell'ASL BR hanno trasmesso l'elenco delle strutture insistenti nel territorio in regime autorizzativo e/o di accreditamento, nonché il numero dei pazienti in carico alle stesse alla data del 31/12/2009.

In particolare, per la struttura gestita dalla “Diaverum Italia s.r.l.” in Torre S. Susanna (BR) è stato comunicato che risultavano operanti in regime di autorizzazione n. 7 posti rene e che risultavano in carico alla struttura, alla data del 31/12/2009, n. 22 pazienti.

Con circolare del Servizio Programmazione e Assistenza Ospedaliera e Specialistica (PAOSA) n. AOO_151/9898 del 19 settembre 2012, ad oggetto “Prestazioni dialitiche. Precisazioni.”, è stata richiamata l'attenzione dei Direttori Generali delle AASSLL sulla determinazione dei volumi e tipologie di prestazioni da contrattualizzare con le strutture di dialisi. In particolare è stato tra l'altro evidenziato che:

“(…) In ottemperanza all'art. 7 della L.R. 25 febbraio 2010, n.4, “nelle more del completamento della rete dialitica, i Direttori Generali sono autorizzati a stipulare accordi contrattuali con le suddette strutture, sino alla concorrenza del rapporto ottimale di 3,5 pazienti per posto rene accreditato, nei limiti dei pazienti in carico al 31/12/2009”.

(…)

Eventuali nuove ammissioni potevano e possono essere consentite, previo nulla osta da parte dell'Azienda sanitaria in cui insiste la struttura, dopo aver valutato il pieno utilizzo dei posti dialisi afferenti le strutture che fanno parte della rete dialitica pubblica approvata con deliberazioni di G.R. n.2019 del 27/10/2009 e n. 899 del 25/3/2010. (…)”.

La L.R. n. 8 del 28/05/2004 e s.m.i. ad oggetto “Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private”, in vigore al 15/03/2010, data della predetta istanza di accreditamento istituzionale, stabiliva:

- all'art. 24, comma 3 che “Ai fini della concessione dell'accreditamento, il Dirigente del Settore sanità, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati

all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria e chiede il parere sugli aspetti tecnico-sanitari alle strutture competenti. In base alle risultanze delle valutazioni effettuate, il Dirigente del Settore sanità, completata la fase istruttoria, predispose gli atti conseguenti. (...);

- all'art. 29, comma 2 che *"Nelle more della regolamentazione della materia, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui al comma 3 dell'articolo 24, il Dirigente del Settore sanità si avvale dei Dipartimenti di prevenzione e delle altre strutture delle Aziende USL regionali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare."*

Pertanto, ai fini del rilascio dell'accreditamento istituzionale, con nota prot. n. AOO/081/4125/APS1 del 12/12/2012 il Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria (APS) ha incaricato il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL TA, ai sensi dell'art. 29, comma 2 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., di effettuare idoneo sopralluogo, tra le altre, presso la citata struttura, finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti minimi ed ulteriori previsti dal Regolamento Regionale n. 3/2005 s.m.i. per tale tipologia di attività sanitaria nonché il numero dei posti rene autorizzati rispetto a quanto comunicato dalla ASL, precisando che la relazione avrebbe dovuto dichiarare esplicitamente l'esistenza di tutti i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi prescritti dalla L.R. n. 8/04 e s.m.i. e dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i..

Con l'occasione il Dipartimento incaricato è stato, tra l'altro, invitato a censire il numero di pazienti in carico alla struttura, e, per quelli che fossero eventualmente risultati in numero superiore rispetto ai pazienti in carico al 31/12/2009, a verificare la rispondenza rispetto allo standard di 3.5 pazienti per posto rene, previsto dal sopra riportato art. 7, comma 3 della L.R. n. 4/2010, nonché le procedure autorizzative seguite dall'ASL per l'inserimento dei pazienti.

Con nota prot. n. 0056292 del 23 Luglio 2013 il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL TA ha comunicato al Servizio APS e, per conoscenza, al Legale Rappresentante della "Diaverum Italia s.r.l.", le risultanze degli accertamenti finalizzati all'accreditamento istituzionale del centro dialitico della "Diaverum Italia s.r.l." con sede in Torre S. Susanna (BR), dalle quali si rilevano le seguenti conclusioni:

"Dall'esame della documentazione, dai grafici acquisiti e dall'esito del sopralluogo effettuato, si ritiene che il centro Dialisi della DIAVERUM ITALIA s.r.l. sito in Torre Santa Susanna, alla Piazza Convento n. 4, oltre a non possedere l'autorizzazione all'esercizio volturata a favore della DIAVERUM ITALIA s.r.l., non possiede i requisiti igienico-sanitari, tecnico-edilizi ed organizzativi minimi per l'esercizio dell'attività, nonché gli ulteriori requisiti per l'accreditamento con il S.S.N. indicati dalla L.R. n. 8/2004 e ss.mm.ii. e dal R.R. n. 3/2005 così come modificato dal R.R. n. 3/2010."

Con nota prot. AOO_081/2093/APS1 dell'11/06/2014 trasmessa al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL TA, al Direttore Generale ASL BR, al Sindaco del Comune di Torre S. Susanna ed al legale rappresentante della Diaverum Italia s.r.l., con riferimento:

- all'istanza della "Diaverum Italia s.r.l." per l'accreditamento della struttura dialitica sita in Torre S. Susanna (BR) in Piazza Convento n. 4, per n. 7 posti rene;
- al relativo incarico affidato al Dipartimento di Prevenzione ASL TA dal Servizio APS con nota prot. n. AOO_081/4125/APS1 del 12/12/2012;
- alla nota prot. n. 0056292 del 23/7/2013 con cui il Dipartimento di Prevenzione ASL TA ha comunicato gli esiti delle verifiche eseguite;
- alla precedente nota del Servizio APS prot. n. AOO/081/3078/APS1 del 9/8/2013;
- alla nota del 5/9/2013 con la quale la "Diaverum Italia s.r.l." ha espresso le proprie controdeduzioni in merito alle criticità riscontrate dal Dipartimento di Prevenzione della ASL TA e rappresentate nella nota del 9/8/2013 suddetta;

il Servizio APS ha, tra l'altro:

- invitato il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL TA:
 - ad acquisire copia delle specializzazioni in possesso dei medici in organico ed accertare se fosse rispettato il parametro di n. 3 medici specializzati con debito orario di 38 ore settimanali e la struttura dotata dei requisiti organizzativi di accreditamento in relazione al personale medico;
 - a comunicare se fosse rispettato il parametro di 1 infermiere ogni 3 pazienti in trattamento nel turno di dialisi e la struttura dotata dei requisiti organizzativi di accreditamento in relazione al personale infermieristico;
 - a comunicare se risultasse presente, ogni 10 pazienti in trattamento nel turno di dialisi, 1 ausiliario/OTA, individuato nominativamente ed in possesso della qualifica professionale richiesta, con debito orario settimanale individuato, e, pertanto, se la struttura fosse dotata dei requisiti organizzativi di accreditamento in relazione al personale ausiliario;
 - a chiarire se la struttura fosse dotata di un protocollo per la gestione delle emergenze cliniche e di accordo con la struttura nefrologica ospedaliera più accessibile, relativo alle modalità di trasporto, presa in carico e gestione del paziente dalla struttura privata alla struttura nefrologica di riferimento;
 - a valutare le controdeduzioni trasmesse dalla Diaverum s.r.l. in merito ai rilievi contestati, nonché ad effettuare con urgenza apposito sopralluogo, per verificare l'avvenuta rimozione delle carenze strutturali;
 - a verificare altresì, nel corso del sopra richiesto sopralluogo, l'avvenuta rimozione delle carenze rilevate in ordine ai requisiti tecnologici;
- chiesto al Direttore Generale della ASL BR ed al Sindaco di Torre S. Susanna di trasmettere le proprie valutazioni in ordine alle procedure di ampliamento del numero dei posti rene della struttura, rispetto ai n. 3 posti rene di cui all'originaria autorizzazione del Comune del 28/05/1999, nonché eventuale documentazione ulteriore rispetto a quella già prodotta dalla "Diaverum Italia s.r.l."

In riferimento alla predetta richiesta di chiarimenti del Servizio APS, con nota prot. n. 0008928 del 03/07/2014 trasmessa al Servizio APS e, per conoscenza, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL TA ed al legale rappresentante della Diaverum Italia s.r.l., il Sindaco del Comune di Torre S. Susanna ha precisato, tra l'altro:

"(...) Che in data 31.05.2005 veniva presentata richiesta di ristrutturazione del Centro di Emodialisi sito in Torre S. Susanna in possesso di Autorizzazione Sanitaria n. 2 del 28.05.1999, per aumento dei posti-rene;

Che in data 17.03.2006 la Direzione Generale dell'ASL Br esprimeva parere favorevole in merito all'ampliamento di n. 7 posti-rene (6 posti più uno per le emergenze);

Che la stessa ASL Br/1 in data 11.04.2006 rilasciava parere favorevole in merito agli elaborati tecnici;

Che in data 30.08.2006 il Dirigente Tecnico all'epoca Responsabile del Settore Urbanistica rilasciava l'Agibilità all'utilizzo dell'immobile (...);

Verificati i requisiti del Direttore Sanitario, Dr. Giuliano Giannoccaro, il Sindaco autorizzava il Dr. Giampaolo Barone Lumaga, quale Amministratore delegato della Società GAMBRO Healthcare S.p.A. a mantenere in esercizio, in questo Comune, in Piazza Carmelitani, n.4, un centro di Emodialisi con 7 posti rene sotto la Direzione sanitaria del Dr. Giannoccaro e nel contempo intimava di comunicare tempestivamente eventuali variazioni per l'emanazione dei conseguenti provvedimenti e subordinava l'autorizzazione alle disposizioni normative vigenti;

Parimenti si esprimeva il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Br/1, Dr. Vito Martucci in data 19.01.2007 con nota prot. 669 inviata per conoscenza anche al Direttore Generale dell'ASL Br/1 (...),

allegandovi, tra l'altro:

- copia del provvedimento, privo di data e protocollo, con cui il Sindaco di Torre S. Susanna, visti, tra l'altro "il parere favorevole della AUSL BR/1 in merito all'ampliamento a n. sette posti – Rene (sei posti – rene più una postazione per le urgenze)" e "l'esito favorevole del sopralluogo effettuato dal Dipartimento di Prevenzione della AUSL BR/1 in data 04/12/2006" autorizzava il Sig. Giampaolo Barone Lumaga, in qualità di Ammi-

nistratore Delegato della "Gambro Healthcare Italia S.p.A.", "a mantenere in esercizio in questo Comune, Piazza dei Carmelitani, 4, un Centro di emodialisi (sette posti – Rene) sotto la Direzione Sanitaria del Dott. Giuliano Giannoccaro", precisando che "Il Presente atto revoca e sostituisce l'Autorizzazione Sanitaria n. 2 del 28/05/1999";

- copia della "Trasmissione proposta di autorizzazione Società Gambro Healthcare Italia S.p.A." prot. n. 669 del 19.01.2007, con cui il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della AUSL BR/1 ha espresso "parere FAVOREVOLE, dal punto di vista igienico-sanitario, a mantenere in esercizio in questo Comune, Piazza dei Carmelitani, 4, un centro di Emodialisi (sette posti - Rene) sotto la Direzione Sanitaria del Dott. Giuliano Giannoccaro".

Con nota prot. n. 51098 del 21/07/2014 trasmessa al Servizio APS, il Direttore Generale dell'ASL BR ha rappresentato quanto segue:

"Con nota prot. AOO_081/0002093/APS1 di pari oggetto sono state richieste le valutazioni in merito all'ampliamento del numero dei posti rene della struttura Diaverum Italia s.r.l. sita a Torre S. Susanna.

Fermo restando le competenze regionali in materia di autorizzazione ed accreditamento istituzionale, la programmazione non può non tener conto che "il numero dei posti tecnici da accreditare è funzionale alla garanzia di prestazioni da erogare in favore dei cittadini in trattamento emodialitico" secondo criteri valutativi "delle necessità assistenziali connesse al fabbisogno programmato dei servizi e prestazioni ed in rapporto al volume ed alla qualità delle stesse" che non possono che scaturire dall'analisi epidemiologica territoriale del fabbisogno sanitario.

L'indisponibilità di adeguate risorse umane (medici ed infermieri), tali da permettere, tramite l'attivazione di turni giornalieri aggiuntivi, il pieno utilizzo secondo gli indici specifici indicati dalla Regione Puglia (n. 3,5 pazienti per posto rene), oltre agli strumenti contrattuali già attivati per incentivi alla produttività a favore dell'Azienda, non consentirebbero allo stato attuale la presa in carico, in posti rene pubblici, di nefropatici assistiti presso le strutture private; pertanto, nelle more della realizzazione della rete dialitica pubblica, in considerazione della necessità di garantire la continuità terapeutica dei trattamenti in atto, tenuto conto della peculiarità della prestazione "quoad vitam", non possono che essere riconfermati i volumi di prestazioni dialitiche ed il numero dei posti rene funzionanti già alla data del 31 dicembre 2009."

Con riferimento all'"Atto di significazione, invito e diffida" del 12/03/2015, con cui l'Avv. Luigi Liberti per la "Diaverum Italia s.r.l.", in persona del legale rappresentante p.t., ha diffidato "il sig. Sindaco del Comune di Torre S. Susanna, il Presidente della G.R. Puglia e il Dirigente dell'Area Politiche per la Promozione della Salute delle persone e delle pari opportunità a provvedere (...) alla conclusione del procedimento sospeso con la nota comunale prot. n. 5349/2005 del 2.11.2005 ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'ampliamento del centro di dialisi sito nel Comune di Torre S. Susanna (...)",

con nota prot. AOO_151/00014731 del 21/04/2015 il Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera Specialistica e Accreditamento (PAOSA) ha rappresentato quanto segue:

"(...)

rilevato che, peraltro, il Sindaco del Comune di Torre S. Susanna, pur in assenza di parere di compatibilità regionale e di autorizzazione alla realizzazione, ha già autorizzato la "Gambro Healthcare Italia S.p.A." (oggi "Diaverum Italia srl") a mantenere in esercizio il Centro di emodialisi con sette posti rene, revocando e sostituendo l'Autorizzazione Sanitaria n. 2 del 28/05/1999;

rilevato che il medesimo Centro Dialisi risulta già attrezzato con n. 7 posti rene regolarmente funzionanti; in ordine alla diffida a provvedere alla conclusione del procedimento relativo al "rilascio dell'autorizzazione all'ampliamento del Centro di Dialisi sito nel Comune di Torre S. Susanna" si comunica che, in ogni caso, nelle more dell'adozione del provvedimento di approvazione della nuova rete dialitica per l'assistenza ai nefropatici cronici, questo Servizio non potrà rilasciare alcuna autorizzazione all'ampliamento."

Con nota del 25/01/2016, acquisita dalla Sezione PAOSA con prot. n. AOO_151/1020 del 02/02/2016, il Rappresentante Legale della Diaverum Italia srl ha trasmesso la Delibera del Direttore Generale ASL BR n. 2151 del 10/12/2015 ad oggetto *“Adozione del protocollo per la gestione delle emergenze cliniche e del trasferimento in struttura di ricovero ospedaliero dei pazienti in trattamento dialitico presso le sedi Diaverum di Mesagne e Torre Santa Susanna”*, dalla quale risulta, tra l'altro, che:

“(...) Qualora intervengano situazioni che rendono necessario il trattamento delle emergenze cliniche presso la struttura ospedaliera, i centri dialisi Diaverum della provincia di Brindisi (Mesagne e Torre Santa Susanna) dovranno provvedere a far giungere nel più breve tempo possibile il paziente al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Brindisi o Francavilla Fontana (...)”.

Con nota del 15/03/2016 ad oggetto *“Centro Dialisi Diaverum in Torre Santa Susanna - conferimento dell’incarico di Direttore Sanitario”*, acquisita agli atti della Sezione PAOSA in data 17/03/2016 con prot. n. AOO_151/2572, il Consigliere e Procuratore Speciale della “Diaverum Italia s.r.l.” ha comunicato *“che il dott. Maggiulli Giuseppe è inserito nell’organico del centro dialisi Diaverum di Torre Santa Susanna come Direttore Sanitario a decorrere dal giorno 1 aprile 2016.”*, allegandovi:

- copia del contratto di collaborazione professionale del 15/03/2016 tra la “Diaverum Italia s.r.l.” ed il dott. Maggiulli Giuseppe, con il quale lo stesso si obbliga a garantire la propria presenza nelle sedute di trattamento dialitico presso il Centro Dialisi di Torre S. Susanna per almeno 38 ore settimanali distribuite su sei giorni lavorativi;
- dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il dott. Maggiulli ha dichiarato di aver conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia, l’Abilitazione all’esercizio della professione medica, il riconoscimento dell’equipollenza in qualità di specialista in Nefrologia dall’ASL BR *“come risulta dalla certificazione allegata della ASL Brindisi, protocollo n. 2967 del 14 gennaio 2014 e, inoltre, “Che non sussiste alcuna incompatibilità specifica per quanto concerne i rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale “ e “Che la propria prestazione di servizio attivo non è superiore a 40 anni”;*
- copia del documento prot. n. 2967 del 14/01/2014 con cui la Direzione Amministrativa dell’ASL BR ha certificato, tra l’altro, che:

“il dr. MAGGIULLI GIUSEPPE, nato a Taranto il 24.09.1950, ha prestato servizio presso questa ASL BR, nella posizione funzionale di Dirigente Medico della disciplina di Nefrologia e Dialisi a tempo indeterminato. (...)”.

Con nota del 16/03/2016 ad oggetto *“accreditamento istituzionale centro Dialisi Diaverum in TORRE SANTA SUSANNA (BR) – completamento documentazione”*, acquisita agli atti del Sezione PAOSA con prot. n. AOO_151/2934 del 31/03/2016, il Consigliere e Procuratore Speciale della “Diaverum Italia s.r.l.” ha trasmesso la seguente documentazione:

“(...)”

- a. elenco del personale (medici, infermieri professionali, ausiliari),*
- b. documentazione relativa ai titoli del personale sanitario,*
- c. documentazione relativo al rapporto di lavoro del personale operante nel centro dialisi,*
- d. il “protocollo per la gestione delle emergenze cliniche incluso il trasferimento del paziente in struttura di ricovero ospedaliera” sottoscritto con la ASL Brindisi,*
- e. la documentazione intercorsa con il Dipartimento di Prevenzione della ASL di Taranto a seguito della Vostra comunicazione prot. AOO_081/0002093/APS1 del 11 giugno 2014.”,*
comunicando, inoltre, “che attualmente sono afferenti al centro dialisi 17 pazienti.”.

Con Pec del 14/04/2016 la “Diaverum Italia s.r.l.” ha trasmesso la nota del 13/04/2016 ad oggetto *“Richiesta presa atto per variazione Rappresentante Legale di Società.”*, con la quale è stata comunicata la nomina del nuovo Rappresentante Legale della Società nella persona del sig. Alessandro Tozzo.

Con nota prot. n. 156187 del 25/10/2016 ad oggetto "Accertamenti finalizzati alla verifica dei requisiti minimi, strutturali, tecnologici ed organizzativi, nonché degli ulteriori per l'Accreditamento Istituzionale dell'attività sanitaria di "Dialisi e prestazioni Dialitiche" ubicata in Torre Santa Susanna (BR), Largo Convento n. 4 – Diaverum Italia s.r.l. – Parere finale.", trasmessa con PEC del 28/10/2016 alla Sezione PAOSA e, per conoscenza, al legale rappresentante della "Diaverum Italia s.r.l.", il Dirigente Medico Referente Dipartimentale Strutture Sanitarie e Socio Sanitarie del Dipartimento di Prevenzione ASL TA ha comunicato quanto segue:

"(...) Questo Dipartimento di Prevenzione, con propria nota prot. n. 0056292 del 23.07.2013 ha comunicato che la struttura in questione "non possedeva" i requisiti igienico-sanitari, tecnico-edilizi ed organizzativi minimi per l'esercizio dell'attività, nonché gli ulteriori requisiti per l'accreditamento istituzionale ai sensi della L.R. n. 8/2004 e Reg. Reg. 3/2005 così come modificato dal R.R. n. 3/2010.

In fase successiva la Diaverum Italia S.r.l., ha fornito a Codesto Servizio chiarimenti in merito agli elementi che avevano portato questo Dipartimento di Prevenzione ad esprimersi secondo quanto sopra riportato.

Codesto Servizio ha quindi invitato questo Dipartimento di Prevenzione a rivalutare la situazione dell'attività di cui all'oggetto, atteso che la Diaverum Italia S.r.l. aveva fornito una serie di precisazioni ed aveva ottemperato ad altre "non conformità" che erano state evidenziate nella precedente verifica e che aveva determinato il parere sfavorevole del 23.07.2013.

Pertanto si è proceduto a richiedere nuova documentazione, integrata con diversa corrispondenza intercorsa tra la Diaverum e lo scrivente ufficio e si è proceduto ad operare nuovo sopralluogo in data 06.10.2016.

Dalle verifiche operate è emerso che la struttura in oggetto risulta autorizzata con provvedimento rilasciato dal Sindaco del Comune di Torre Santa Susanna, autorizzazione intestata ancora alla Società Gambro Healthcare Italia S.p.A., per l'esercizio dell'attività Dialisi con un numero di posti rene pari a 7 (sette). Tale Autorizzazione, che non riporta numero di protocollo e data di emissione, revoca l'autorizzazione sanitaria n. 2 del 28.05.1999. Per completezza si allega alla presente l'atto in questione.

Per quanto sopra rappresentato, dalle verifiche operate presso la struttura in oggetto è emerso quanto segue:

Requisiti Generali

La struttura ha adottato un idoneo documento con cui esplicita l'organizzazione generale, la gestione delle risorse umane, l'organizzazione dei servizi, la gestione e il trattamento dei dati personali e sensibili.

La struttura ha adottato inoltre il documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii..

Requisiti strutturali e tecnologici generali

Secondo quanto riportato nella pianta planimetrica, che diventa parte integrante del presente parere, nella relazione tecnica e sulla base delle risultanze del sopralluogo, la struttura possiede i requisiti strutturali e tecnologici specifici previsti dal Reg. Reg. n. 3/2005 modificato dal Reg. Reg. 3/2010 per essere autorizzata all'esercizio nonché accreditata come attività sanitaria di "Dialisi e prestazioni Dialitiche".

Requisiti impiantistici

La dotazione impiantistica risulta congrua: dichiarazioni di conformità previste per legge.

Requisiti organizzativi

La dotazione organica prevista, risulta congrua secondo quanto riportato dal R.R. n. 3/2005 così come modificato dal Reg. Reg. 3/2010.

Il numero dei pazienti afferenti al centro risulta variabile tra n. 16-18 unità.

L'organizzazione del centro si svolge nelle giornate così indicate:

- Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle ore 07,00 alle ore 13,00 n.6 pazienti in trattamento
- Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle ore 13,00 alle ore 19,00 n.5 pazienti in trattamento
- Martedì, Giovedì, Sabato dalle ore 07,00 alle ore 13,00 n.5 pazienti in trattamento

Risultano in organico n.3 medici per n.38 h/sett. in possesso di Laurea in Medicina e Chirurgia e specializzazione in Nefrologia, nonché n.1 medico specializzato in cardiologia per n. 4 h/sett., n. 3 Infermieri Professionali full-time e n. 4 ausiliari full-time.

CONCLUSIONI

Dall'esame della documentazione, dai grafici acquisiti e dall'esito del sopralluogo effettuato in data 06.10.2016, si ritiene che l'Ambulatorio "Dialisi e prestazioni Dialitiche" – Diaverum Italia S.r.l., ubicato in Torre Santa Susanna (BR) Largo Convento n. 4, possiede i requisiti minimi, strutturali, tecnologici ed organizzativi, nonché gli ulteriori requisiti per l'accreditamento istituzionale ai sensi della L.R. n.8/2004 e Reg. Reg. 3/2005 così come modificato dal R.R. n. 3/2010.

La planimetria è parte integrante del presente parere.

Il Coordinatore Sanitario dell'Ambulatorio "Dialisi e prestazioni Dialitiche" è il Dr. Maggiulli Giuseppe,(...).

Si precisa che il Dr. Maggiulli Giuseppe, avendo superato il 65° anno di età (...), ha formulato specifica istanza alla Diaverum S.r.l., che ha accettato, di permanenza in servizio al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo ed in ogni caso sino al limite massimo di permanenza che non può superare il settantesimo anno di età."

La L.R. n. 9/2017 "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private", pubblicata sul B.U.R.P. n. 52 del 02/05/2017 ed entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, ha disposto all'art. 31, comma 1, lett. a) l'abrogazione della L.R. n. 8/2004 ed ha previsto, tra l'altro, all'art. 3, comma 3, lett. c), che "Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento."

Per tutto quanto sopra rappresentato;

considerato che con la sopra riportata nota prot. n. 156187 del 25/10/2016, il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL TA ha comunicato che *"Dall'esame della documentazione, dai grafici acquisiti e dall'esito del sopralluogo effettuato in data 06.10.2016, si ritiene che l'Ambulatorio "Dialisi e prestazioni Dialitiche" – Diaverum Italia S.r.l., ubicato in Torre Santa Susanna (BR) Largo Convento n. 4, possiede i requisiti minimi, strutturali, tecnologici ed organizzativi, nonché gli ulteriori per l'accreditamento istituzionale ai sensi della L.R. n. 8/2004 e Reg. Reg. 3/2005 così come modificato dal R.R. n. 3/2010."*;

considerato che l'art. 7, comma 1 della L.R. n. 4/2010, sopra riportato, ha stabilito che le strutture dialitiche private possono essere accreditate nei limiti del numero di posti tecnici autorizzati all'esercizio alla data di entrata in vigore della deliberazione della Giunta Regionale 30 settembre 2002, n. 1412;

considerato che, pur se il Comune di Torre Santa Susanna, in assenza di parere di compatibilità regionale al fabbisogno e di autorizzazione alla realizzazione, ha autorizzato la "Gambro Healthcare Italia S.p.A." (oggi "Diaverum Italia Srl") a mantenere in esercizio il Centro di emodialisi suddetto con sette posti rene, revocando e sostituendo l'Autorizzazione Sanitaria n. 2 del 28/05/1999, in ogni caso alla predetta data di entrata in vigore della D.G.R. n. 1412/2002 il Centro Dialisi sito in Torre Santa Susanna al Largo Convento n. 4 risultava autorizzato per solo n. 3 posti rene, come, peraltro, si rileva dalla nota del 05/10/2005 della "Gambro Healthcare" ad oggetto "Centro dialisi di Torre S. Susanna", con cui era stata trasmessa alla Direzione Generale dell'ASL Brindisi la richiesta di ampliamento del centro dialisi di Torre S. Susanna da n. 3 a n. 6 posti tecnici più n. 1 postazione per le urgenze, nonché dallo stesso *Atto di significazione, invito e diffida* sopra citato, con cui in data 12/03/2015 la "Diaverum Italia s.r.l.", in relazione all'istanza con cui aveva chiesto al Comune di Torre S. Susanna (BR) *"di essere autorizzata, ai sensi dell'art. 5 della l.r. Puglia n. 8/2004, all'ampliamento del centro dialisi"*, ha diffidato *"a provvedere (...) alla conclusione del procedimento sospeso con la nota comunale prot. 5349/2005 del 2.11.2005 ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'ampliamento del centro di dialisi sito nel*

Comune di Torre S. Susanna (...);

atteso altresì che:

- la Sez. A.01.03.01 - *Gestione Risorse Umane/Fabbisogno* del regolamento regionale n. 3/2010 ha stabilito, circa i requisiti ulteriori che devono essere posseduti dal personale in servizio presso le strutture accreditate, tra l'altro, quanto segue:

"(...) In particolare il fabbisogno di personale deve essere garantito:

(...)

- *per limiti di età e condizione di compatibilità corrispondenti a quelli previsti per il personale dipendente delle Aziende Sanitarie ed Enti pubblici del Servizio Sanitario (...)."*

- inoltre, al sub 02 – *Qualificazione* - della medesima sezione, è stabilito che:

"(...) Per l'accesso a ciascuna professione e posizione funzionale del personale sanitario delle aziende private il personale deve risultare in possesso degli stessi requisiti richiesti per l'accesso al rapporto di dipendenza con il S.S.N. (...)."

- il personale in organico sprovvisto dei requisiti previsti per l'accesso a ciascuna professione e posizione funzionale del personale sanitario delle aziende private accreditate può costituire soltanto un *"quid pluris"* rispetto ai requisiti organizzativi (fabbisogno di personale) previsti dalla L.R. n. 9/2017 e dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i. per l'accreditamento delle diverse tipologie di strutture sanitarie, e dunque in relazione al personale in organico presso strutture specialistiche private accreditate della Regione Puglia vanno applicate le stesse norme previste per i dipendenti di strutture sanitarie pubbliche, compresi i limiti d'età per la permanenza in servizio, le condizioni di compatibilità e le situazioni di inconfiribilità;
- la circolare ministeriale n. 4/2015 (che ha fornito spiegazioni rispetto alle modifiche introdotte dall'art. 17, comma 3 della L. n. 124/2015 che ha ulteriormente modificato l'art. 5, comma 9 del D.L. n. 95/2012), al paragrafo 4 ha ribadito che *"Per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali, è escluso che essi possano essere conferiti a soggetti collocati in quiescenza che hanno compiuto i 65 anni, cioè che hanno raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici. Come già chiarito nella circolare n. 6 del 2014, infatti, la possibilità di attribuire incarichi dirigenziali a soggetti che abbiano raggiunto i limiti di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici era già esclusa dall'articolo 33, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223: si tratta di una disposizione normativa speciale che continua a trovare applicazione."*;
- peraltro, il D.L. n. 90/2014 ha previsto una disciplina che prevale sulle precedenti, anche speciali (di fatto abrogandole implicitamente), estendendo a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto (25/06/2014) il divieto di conferimento di incarichi dirigenziali (o direttivi, oltre che di studio o di consulenza) a titolo oneroso a soggetti collocati in quiescenza, indipendentemente dal raggiungimento dei limiti d'età per il collocamento a riposo (mentre per gli incarichi direttivi rimane ferma l'applicazione dell'art. 5, comma 9 del DL n. 95/2012 e, pertanto, gli stessi possono essere conferiti anche oltre il limite dei 65 anni, purché gratuiti e per una durata non superiore a un anno);
- pertanto, il regime speciale previsto per la dirigenza medica (oltre che per quella del ruolo sanitario) dall'art. 15-nonies del D. Lgs. 502/92, modificato dall'art. 22 della L. n. 183/2010 comma 1, il quale individua il limite massimo di età per il collocamento a riposo, inclusi i responsabili di struttura complessa, al compimento del 65° anno di età, ovvero, su istanza dell'interessato all'amministrazione di appartenenza, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno di età, riguarda solo l'ipotesi di permanenza nell'amministrazione di appartenenza e non quella di accesso ad altra amministrazione;
- per quanto sopra il dott. Maggiulli Giuseppe, dipendente della P.A. posto in quiescenza ed in ogni caso con età superiore ai 65 anni, inserito nell'organico del centro dialisi Diaverum di Torre Santa Susanna come Direttore Sanitario a decorrere dal giorno 1 aprile 2016, non può continuare a svolgere tale funzione;
si propone di conferire l'accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) della L.R. n.

9/2017 e dell'art. 7, commi 1 e 2 della L.R. n. 4/2010 e s.m.i., per n. 3 posti rene, al Centro di Dialisi sito in Torre S. Susanna al Largo Convento n. 4, gestito dalla "Diaverum Italia s.r.l." - P.IVA 02243300361, il cui Direttore Sanitario è il dott. Maggiulli Giuseppe, con la prescrizione di dover provvedere, entro 90 (novanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, alla nomina di un nuovo Responsabile Sanitario, trasmettendone il nominativo e la relativa documentazione alla scrivente Sezione ed al Dipartimento di Prevenzione della ASL TA, e con la precisazione che:

- il rappresentante legale della "Diaverum Italia s.r.l." dovrà comunicare al Servizio regionale competente, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017, ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- la struttura dovrà mantenere la dotazione organica prevista dagli standard organizzativi di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017, il legale rappresentante della "Diaverum Italia S.r.l.", entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Ragione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."*;
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."*;
- ai sensi dell'art. 22, comma 4 della L.R. n. 9/2017, *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati (strutture private e professionisti accreditati n.d.r.)"*.

Verifica ai sensi del D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità
Mauro Nicastro

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'Istruttore e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti;

DETERMINA

- di conferire l'accredimento istituzionale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett, c) della L.R. n. 9/2017 e dell'art. 7, commi 1 e 2 della L.R. n. 4/2010 e s.m.i., per n. 3 posti rene, al Centro di Dialisi sito in Torre S. Susanna al Largo Convento n. 4, gestito dalla "Diaverum Italia s.r.l." - P.IVA 02243300361, il cui Direttore Sanitario è il dott. Maggiulli Giuseppe, con la prescrizione di dover provvedere, entro 90 (novanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, alla nomina di un nuovo Responsabile Sanitario, trasmettendone il nominativo e la relativa documentazione alla scrivente Sezione ed al Dipartimento di Prevenzione della ASL TA, e con la precisazione che:
 - il rappresentante legale della "Diaverum Italia s.r.l." dovrà comunicare al Servizio regionale competente, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017, ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
 - la struttura dovrà mantenere la dotazione organica prevista dagli standard organizzativi di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i.;
 - ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017, il legale rappresentante della "Diaverum Italia S.r.l.", entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accredimento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accredimento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."*;
 - ai sensi dell'art. 26, comma 1 *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accredimento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."*;
 - ai sensi dell'art. 22, comma 4 della L.R. n. 9/2017, *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati (strutture private e professionisti accreditati n.d.r.)"*.
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante della "Diaverum Italia s.r.l.", con sede legale al Centro Congressi Milanofiori – Palazzo WTC, Strada Uno, Scala B, Quarto piano – 20090 Assago (MI);
 - al Direttore Generale dell'ASL BR;
 - al Dirigente dell'U.O.G.R.C. dell'ASL BR;
 - al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL TA;
 - al Sindaco del Comune di Torre S. Susanna (BR).

Il presente provvedimento:

- a. sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/all'Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c. sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- e. il presente atto, composto da n. 16 facciate, è adottato in originale;
- f. viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
Giovanni Campobasso